

AULA 'A'

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

**Sgravi
contributivi**
R.G.N. 17723/2021

Cron.

Rep.

Ud. 12/03/2026

CC

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FABRIZIA GARRI

- Presidente -

Dott. ANTONELLA FILOMENA SARRACINO

- Consigliere -

Dott. RICCARDO ROSETTI

- Consigliere -

Dott. GIOVANNI MIMMO

- Consigliere -

Dott. LUCA SOLAINI

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 17723-2021 proposto da;

██████████ S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall'avvocato ██████████;

- ricorrente -**contro**

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro
tempore, in proprio e quale mandatario della ██████████ S.P.A. -
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e
difesi dagli avvocati ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
██████████

- controricorrenti -**nonchè contro**

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;

- intimata -**2026****1285**

avverso la sentenza n. 722/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/12/2020 R.G.N. 444/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Numero registro generale 17723/2021

Numero sezionale 1285/2026

Numero di raccolta generale 10815/2026

Data pubblicazione 23/04/2026

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 14.12.2020 n. 722, la Corte d'appello di Milano accoglieva l'appello proposto dall'Inps avverso la sentenza del tribunale di Milano che aveva accolto l'opposizione all'avviso di addebito proposta da [REDACTED] s.r.l., con cui era stato intimato dall'Inps il pagamento di € 4.060,57, a titolo di contributi dovuti per il mese di dicembre 2017.

La Corte d'appello, a supporto dei propri assunti di accoglimento del gravame dell'Inps, ha rilevato che il sistema degli sgravi contributivi di cui all'art. 1 comma 1175 della legge n. 296 del 2006 implica necessariamente una costante regolarità contributiva del beneficiario e perciò il possesso del DURC, il cui rilascio, secondo la procedura regolata dal DM 24 ottobre 2007 e dal DM 30 gennaio 2015, invocato dalla difesa dell'Ente, presuppone che in presenza di irregolarità, l'Istituto previdenziale ne dia avviso all'interessato con l'invito a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni, termine durante il quale il rilascio del predetto documento rimane sospeso, così da consentire la sanatoria delle eventuali irregolarità contributive che perdono, in tal modo, la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali. Nella specie, mancava la regolarità contributiva della società beneficiaria degli sgravi, oggetto di controversia, alla data del febbraio 2018, di emissione del DURC negativo, pur non consistendo l'inadempimento in somme particolarmente elevate, ma tuttavia idonee a far decadere dal beneficio contributivo.



Avverso tale sentenza, [REDACTED] s.r.l. ricorre per
cassazione sulla base di otto motivi, mentre l'Inps ha resistito
con controricorso.

Numero registro generale 17723/2021
Numero sezionale 1285/2026
Numero di raccolta generale 10815/2026
Data pubblicazione 23/04/2026

Il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della presente decisione in camera di consiglio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo e secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio della motivazione della sentenza, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia ovvero per motivazione manifestamente illogica, incongrua e comunque insufficiente sempre su un punto decisivo della controversia, perché la Corte territoriale aveva ommesso ogni valutazione sull'adempimento del debito, da parte della società ricorrente, quale fatto estintivo della propria obbligazione contributiva.

Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell'art. 4 comma 4 del DM 30.1.15 (Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva), perché a seguito del primo invito a regolarizzare, se non ci fosse stata la conseguente regolarizzazione, l'Inps avrebbe dovuto emettere un DURC negativo, ai sensi della norma di cui in rubrica, che invece è mancato.

Con il quarto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce la violazione dell'art. 1 comma 1175 della legge n. 296 del 2006 (cfr. anche, circolare INL 3/17), in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d'appello non aveva considerato che l'Inps aveva revocato i benefici contributivi in relazione a un debito non contributivo - perché relativo solo a sanzioni e interessi maturati per il ritardo nel pagamento di somme dovute alla Gestione Separata dell'attuale



amministratore - e, pertanto, estraneo alla posizione
contributiva dei lavoratori per l'assunzione dei quali il beneficio
poi revocato, era stato richiesto e autorizzato (con codice [REDACTED])

Numero registro generale 17723/2021

Numero sezionale 1285/2026

Numero di raccolta generale 10815/2026

Data pubblicazione 23/04/2026

Con il quinto motivo di ricorso la società ricorrente denuncia la violazione dell'art. 1 comma 1175 e ss. della legge n. 296 del 2006 e degli artt. 3 e 8 del DM 30.1.2015 (cause ostative alla regolarità), in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.

Con il sesto motivo di ricorso la società deduce poi la violazione dell'art. 113 comma 1 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.

Con il settimo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 6 comma 10 della legge n. 338 del 1989 (che disciplina il principio di proporzionalità della sanzione per omissione contributiva), in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.

Con i motivi dal quinto al settimo, la società ricorrente lamenta che la Corte del merito, in forza del principio *iura novit curia* avrebbe potuto riqualificare i fatti, in modo da pervenire a un effetto utile per la società, in termini di benefici contributivi perché non aveva fatto applicazione, attraverso una lettura costituzionalmente orientata, del principio di proporzionalità tra l'asserito debito contributivo e l'agevolazione goduta.

Con l'ottavo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 1 comma 1175 e ss. della legge n. 296 del 2006, nonché dell'art. 1 comma 118 e ss. della legge n. 190 del 2014, perché la decontribuzione di cui alla legge n. 190 del 2014, doveva essere considerata estranea alla categoria dei "benefici contributivi", di cui all'articolo 1 comma 1175 e ss. della legge n. 296 del 2006, perché il predetto esonero non è costruito su un abbattimento di "normali" aliquote, ma più radicalmente, sulla non considerabilità contributiva del rapporto di lavoro.



I primi tre motivi che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibili, perché contestano l'accertamento espresso dalla Corte d'appello, secondo cui, a seguito dell'invito a regolarizzare l'omissione contributiva, emesso dall'Inps il 26.1.2018, non era seguito l'adempimento di tale omissione riguardante i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata (anche se la società aveva adempiuto all'omissione contributiva relativa ai lavoratori subordinati), dato che il relativo pagamento era avvenuto solo il 26.3.2018, ovvero due mesi dopo (e non entro quindici giorni, come prevede la normativa) la ricezione dell'invito a regolarizzare, tant'è vero che il 21.2.2018 era stato rilasciato il DURC negativo. Il tardivo versamento rispetto all'invito del 26.1.2018 aveva determinato la decadenza dalla società dai benefici contributivi previsti per le nuove assunzioni.

Il quarto motivo è inammissibile sia perché non riporta dove e quando analoga censura sia stata proposta nei gradi di merito così da apparire nuova nella presente sede di legittimità e sia perché contesta il merito della decisione e il relativo accertamento di fatto, di competenza esclusiva della Corte d'appello, la quale ha ritenuto che il sistema degli sgravi contributivi, di cui all'art. 1 comma 1175 della legge n. 296 del 2006 implica necessariamente una costante regolarità contributiva del beneficiario e perciò il possesso del DURC e tale regolarità contributiva mancava, alla data del 21.2.2018, quando era stato rilasciato il DURC negativo.

Il quinto, sesto e settimo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, perché connessi, sono infondati.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, *"In tema di benefici contributivi per la cui fruizione è richiesto, ex art. 1, comma 1175, l. n. 296 del 2006, il possesso del cd. DURC (documento*



unico di regolarità contributiva), la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al suo rilascio, da parte dell'INPS, non determina l'inesigibilità delle differenze contributive dovute in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi che gravano sul datore di lavoro, poiché il DURC non ha valore costitutivo, essendo atto di certazione del rapporto previdenziale, sicché, in caso di contestazione, la verifica della reale consistenza delle situazioni di fatto e di diritto resta demandata all'accertamento giudiziale” (Cass. n. 30273 del 2024 e n. 27107 del 2018).

Numero registro generale 17723/2021

Numero sezionale 1285/2026

Numero di raccolta generale 10815/2026

Data pubblicazione 23/04/2026

Consentire la sanatoria in assenza del rispetto del termine dei quindici giorni dalla comunicazione di irregolarità sarebbe in contrasto con l'esigenza, che è insita nella norma di cui all'art. 1 comma 1175, di una necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi (cfr. Cass. n. 27107 del 2018 cit.).

In particolare, la Corte del merito ha accertato la mancanza di regolarità contributiva della società beneficiaria degli sgravi, di cui si discute alla data del febbraio 2018, di emissione del DURC negativo, anche se per importi esigui, così da far decadere dal beneficio contributivo la società odierna ricorrente.

L'ottavo motivo di ricorso è infondato.

La Corte del merito ha ritenuto che il citato art. 1 comma 1175 ha una portata generale e non distingue alcuna categoria o settore, laddove fissa il possesso del DURC quale condizione necessaria per la fruizione delle agevolazioni contributive, né può fondatamente sostenersi che l'agevolazione di cui si discute non fosse riconducibile all'ambito dei benefici contributivi.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese di lite secondo quanto meglio indicato in dispositivo.



Sussistono i presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell'ulteriore importo, rispetto a quello già versato a
titolo di contributo unificato.

[Numero registro generale 17723/2021](#)

[Numero sezionale 1285/2026](#)

[Numero di raccolta generale 10815/2026](#)

[Data pubblicazione 23/04/2026](#)

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso

Condanna il ricorrente a pagare le spese di lite che liquida nell'importo di € 1.500,00, € 200,00 per esborsi, il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 – *bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.3.2026

Il Presidente

Fabrizia Garri

